

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PRODOTTO DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DEL PRESTITO PERSONALE

Redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario ("TUB") e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141."

Le informazioni contenute nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. con sede legale, direzione e sede operativa in Via Napoli, 191 82100 Benevento (BN) Capitale sociale Euro 250.000,00 i.v. Partita IVA e codice fiscale 01276820626

Numero di iscrizione Registro Imprese della CCIAA di Benevento al Numero Rea BN - 107711

Tel (+39) 0824 64683 - Fax +39 08241712269 email: direzione@calandroepartners.com email certificata:

calandroepartners@pec.it Sito internet www.calandroepartners.com

Iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB) n. M72 del 22.01.2013 www.organismo-am.it

Iscritta nella Sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS E000706038 dal 06 aprile 2022 www.ivass.it



E000706038



SOGGETTO CHE COLLABORA CON L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO (COLLABORATORE)

Nome:	Cognome:
Codice Fiscale:	Data inizio collaborazione:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche: il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione le banche o altri intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB e la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza o altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l'intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale Cliente, dall'altro lato) che ne possano compromettere l'indipendenza.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio e il suo intervento non garantisce al Cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito ad esso è riservata alla banca e/o all'intermediario finanziario.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti del finanziatore o dell'eventuale mancata o ritardata concessione alla Clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Per espletare la propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cosiddetta mediazione non convenzionata); in tale ultimo caso il Mediatore Creditizio ha comunque l'obbligo di comunicare al finanziatore gli eventuali oneri a carico del Cliente e relativi al suo intervento che andranno inseriti nel calcolo del TAEG.

Finanziatori per cui il mediatore creditizio è convenzionato: Fucino Finance S.p.A. www.fucinofinance.it

Rischi: l'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia sulla conclusione positiva della mediazione nonché sull'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l'entità delle spese di istruzione della pratica stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, potrebbe verificarsi il caso che non si possa trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento richiesto, in tutto o in parte, al Cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari: ne deriva che nessuna responsabilità è imputabile al Mediatore Creditizio.



Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) T. +39 0824 64683 - F. +39 0824 1712269

direzione@calandroepartners.com calandroepartners@pec.it www.calandroepartners.com

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00 P.IVA - C.F. IT01276820626

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M072 - Iscritta all'IVASS - R.U.I. Sez. E n. E000706038

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Durata: il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento del suo perfezionamento, e per tale periodo è irrevocabile; in caso di recesso prima della scadenza. Alla scadenza naturale l'incarico cesserà, salvo proroga in automatico per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione già deliberata; in ogni caso potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o PEC nelle seguenti ipotesi:

- mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;
- violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero;
- dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.

Recesso dal contratto: Il cliente ha diritto di recesso (ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo), senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede della Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. Via Napoli, 191 82100 Benevento (BN) o a mezzo PEC calandroepartners@pec.it

Foro competente, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

E' comunque possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL MEDIATORE CREDITIZIO

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso ed il corrispettivo è concordato tra il mediatore creditizio ed il cliente esclusivamente in forma scritta a mezzo apposito mandato di mediazione. Le convenzioni con banche ed intermediari finanziari sono stipulate da Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. con vincolo di mandato, ma senza obblighi di esclusiva e prevedono, di norma, una commissione a favore del mediatore creditizio, la cui misura viene determinata in funzione di variabili quali la tipologia di prodotto/servizio oggetto di mediazione e le caratteristiche del servizio fornito dal mediatore creditizio a ciascuna banca e/o intermediario finanziario. I compensi di mediazione spettanti a Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. vengono calcolati sul capitale erogato, o montante lordo mutuato, dalla banca o intermediario finanziario. Tale importo sarà comunicato alla Banca o Intermediario Finanziario per il calcolo del TAEG e inserimento nei prospetti standardizzati. Per gli istituti convenzionati sono previsti degli importi massimi così come meglio specificato nella sottostante tabella e comunque entro il tasso di soglia definito dalla Banca d'Italia per ogni periodo di riferimento. A tal proposito Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. precisa che nel caso in cui il mediatore creditizio e l'istituto erogante siano legati da convenzione che preveda il riconoscimento a favore del mediatore creditizio, da parte dell'intermediario finanziario, di un compenso sulle richieste di finanziamento effettivamente perfezionate, il contratto di mediazione potrà essere anche stipulato "a costo zero" per il cliente. In tale eventualità, il compenso percepito dall'Istituto verrà incluso dallo stesso nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di percentuale calcolata sul valore erogato del finanziamento o in valore assoluto:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima richiesta sull'importo erogato
1. Cessione del quinto e delega di pagamento	Costo zero 0%
2. Prestito personale	Costo zero 0%
3. Rimborso spese di istruttoria	Zero 0% nessuna spesa istruttoria a beneficio del mediatore
4. Penale	Nessuna penale è prevista a carico del Cliente
5. Spese	A beneficio della banca o dell'intermediario finanziario*

- Sono a carico del Cliente gli oneri per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento. L'eventuale provvigione che Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. percepisce dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata. Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. Via Napoli, 191 82100 Benevento (BN) o a mezzo PEC calandroepartners@pec.it



Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) T. +39 0824 64683 - F. +39 0824 1712269

direzione@calandroepartners.com calandroepartners@pec.it www.calandroepartners.com

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00 P.IVA - C.F. IT01276820626

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M072 - Iscritta all'IVASS - R.U.I. Sez. E n. E000706038

PROCEDURE DI RECLAMO

Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. persegue l'obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della Clientela. Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze il Cliente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami

Unità Operativa	UFFICIO RECLAMI
Responsabile	Dottoressa Gerarda Cardillo
Indirizzo di posta elettronica	reclami@calandroepartners.it
Indirizzo PEC (posta certificata)	calandroepartners@pec.it
Indirizzo postale per inoltrare cartaceo del reclamo	Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. Ufficio Reclami Via Napoli, 191 82100 Benevento (BN)
Telefono	(+39) 082464683

3

Il reclamo deve riguardare aspetti legati all'attività di mediazione posta in atto ivi inclusi i contatti con il collaboratore del mediatore creditizio. Il cliente che presenta un reclamo dovrà indicare: nome e cognome, recapiti telefonici, data del contratto di mediazione, motivi del reclamo, richiesta nei confronti di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. Il Mediatore creditizio deve rispondere entro 60 giorni. La Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. non aderisce al sistema stragiudiziale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Pertanto, laddove il cliente non fosse soddisfatto della risposta fornita all'esito del reclamo, potrà rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria competente o avvalersi del procedimento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato) ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. L'inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, al Foro territorialmente competente che sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Qualora, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di mediazione, Lei intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

DIRITTI DEL CLIENTE

- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. aperti al pubblico.
 - Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web www.calandroepartners.com nella home page - sezione Trasparenza) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. e eventualmente i fogli informativi degli eroganti convenzionati.
 - Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".
 - Qualora Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.
 - Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e di poterlo esaminare al fine di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
 - Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su sua richiesta o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
- Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A. fornisce le informazioni di cui al D.Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120 decies, comma 2.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente ha l'obbligo di fornire dati ed informazioni corrispondenti al vero. Il Cliente deve dichiarare: di non essere in stato palese di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali; inoltre, deve comunicare al Mediatore Creditizio quali finanziamenti ha in corso e quali sottoscrizioni di fidejussioni/garanzie ha in essere. Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli, il richiedente



Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) T. +39 0824 64683 - F. +39 0824 1712269

direzione@calandroepartners.com calandroepartners@pec.it www.calandroepartners.com

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00 P.IVA - C.F. IT01276820626

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M072 - Iscritta all'IVASS - R.U.I. Sez. E n. E000706038

è obbligato a comunicarlo al Mediatore Creditizio. Il Cliente ha, infine, l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri Contratti di Mediazione Creditizia aventi ad oggetto i medesimi prodotti finanziari.

RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

Il Cliente prende atto che in caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei predetti e non sarà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto.

GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI RICORRENTI NELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: soggetto persona fisica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.

Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Banca dati: raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od anche con altre modalità.

Centrale rischi: Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).

Penale (clausola): Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.

Contratto di mediazione: E' un contratto in forza del quale uno o più soggetti si obbligano a corrispondere al mediatore un compenso (provvigione) qualora quest'ultimo contribuisca, con la sua opera, alla conclusione di un affare tra due o più parti, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Credito: Concessione temporanea di capitale da parte di chi concede il credito (p.es. la banca) al beneficiario del credito (persona fisica o giuridica); chiamato anche prestito o mutuo. Implica un obbligo di rimborso e, solitamente, un indennizzo (interesse).

Erogazione: procedimento attraverso il quale viene consegnato al richiedente l'importo del finanziamento o mutuo concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Fideiussione: E' l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore.

Garante: Colui che offre la garanzia reale o personale per il debitore.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte nell'elenco generale nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli art. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo: è l'indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia.

TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la Clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio.

OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA PER IL PRODOTTO CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO PERSONALE (CLIENTE CONSUMATORE)

COPIA MESSA A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto informatico durevole (PDF) ed è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio

www.calandropartners.com



Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) T. +39 0824 64683 – F. +39 0824 1712269

direzione@calandropartners.com calandropartners@pec.it www.calandropartners.com

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00 P.IVA – C.F. IT01276820626

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M072 - Iscritta all'IVASS - R.U.I. Sez. E n. E000706038

AVVISO - ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA PER LA CLIENTELA

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI DAL D.L.GS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO, TITOLO VI) DALL'ART.16 DELLA LEGGE 108/1996, DALLA DELIBERA CICR DEL 04 MARZO 2003, DAL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA DEL 25 LUGLIO 2003 E DAL PROVVEDIMENTO U.I.C. DL 29 APRILE 2005.

Calandro e Partners Corporate Finance S.p.A. La invita a leggere con attenzione il presente avviso che ha l'obiettivo di farLe conoscere i Suoi diritti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 in linea con la riforma del credito ai consumatori introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Con particolare riferimento alla fase pre- contrattuale, ricordiamo che tra le principali caratteristiche della disciplina del credito ai consumatori emergono quelle dedicate alla "pubblicità", agli obblighi di informativa pre-contrattuale e di verifica del merito creditizio del cliente. Nella presente sezione, intendiamo richiamare la Sua attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a Sua garanzia. Innanzitutto La invitiamo, al fine di evitare qualsiasi malinteso, a:

1) accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo;

2) chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita).

La società Calandro e Partners Corporate Finance S.p.A. (Mediatore Creditizio) debitamente abilitata all'esercizio dell'attività ai sensi di legge commercializza e propone i seguenti prodotti:

- finanziamenti di diversa altra natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio).

Dettagliate informazioni sulle caratteristiche, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni sopra indicate sono riportate:

- in parte nelle informazioni riportate in questo fascicolo;

- in parte nella documentazione predisposta dall'ente erogante al quale deciderà di rivolgersi per ottenere il finanziamento di cui necessita. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria ad aiutarLa nella scelta è a Sua disposizione su richiesta presso i nostri uffici, nonché all'interno del nostro sito web www.calandroepartners.com

IL CLIENTE HA DIRITTO:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i "fogli informativi", dati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; è assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei "fogli informativi" e le clausole del contratto di mediazione.
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto, prima di essere vincolato dal contratto;
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere in forma cartacea o su altro supporto durevole il testo contrattuale comprensivi delle condizioni generali di contratto, prima della conclusione del contratto di mediazione.
- Di ottenere, a richiesta e prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso, fermo restando che la consegna di tale copia nono impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
- Prima della conclusione del contratto di essere informato in caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata dal mediatore e di richiedere al mediatore la consegna di una copia completa del nuovo testo contrattuale idoneo per la stipula;
- Di ricevere una copia del contratto di mediazione stipulato, che include il documento di sintesi;
- Di ottenere a proprie spese entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
- Di recedere dal rapporto entro 14 giorni.



Calandro & Partners Corporate Finance S.p.A.

Via Napoli, 191 - 82100 Benevento (BN) T. +39 0824 64683 - F. +39 0824 1712269

direzione@calandroepartners.com calandroepartners@pec.it www.calandroepartners.com

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00 P.IVA - C.F. IT01276820626

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M072 - Iscritta all'IVASS - R.U.I. Sez. E n. E000706038